



Provincia di Ancona
CITTÀ DI OSIMO

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE



PIANO URBANISTICO COMUNALE

SERIE D:INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO		D3.a
Servizi, cultura e spazio pubblico BOZZA DI REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI E SCHEMA PATTO DI COLLABORAZIONE		
		scala 1:20.000

ELABORATI DI ADOZIONE DEFINITIVA | OTTOBRE 2023

L.R. 34/92 Art. 26.2

Comune di Osimo

Amministrazione Comunale

Sindaco

Dott. Simone Pugnaroni

Assessore all'Urbanistica e Patrimonio

Dott.ssa Annalisa Pagliarecci

Gruppo tecnico di progettazione

Ufficio progetti speciali ed Edilizia Urbanistica

Arch. Manuela Vecchietti

Responsabile Unico del Procedimento, Progetto di Piano

Geom. Dario Santagiustina

Coordinamento, Progetto di Piano

Dott.ssa Sabina Bottegoni

Aspetti amministrativi

Collaboratori

Dott.ssa Ilaria Marini

Arch. Chiara Pasqualini

Area Urbanistica Dipartimento SIMAU - UNIVPM

Prof. Arch. Giovanni Marinelli

Coordinamento tecnico-scientifico, Progetto di Piano

Ing. Luca Domenella

Aspetti storico-culturali, resilienza territoriale, Progetto di Piano

Ing. Francesco Botticini

Aspetti urbano-territoriali, insediativi, SIT

Ing. Monica Pantaloni

Aspetti ambientali, REM, REC

Collaboratori

Ing. Silvia Mazzoni, Arch. Alessia Boschini

Arch. Jessica Bruni, Arch. Silvia Cerigioni

Dott. Luigi Alessandrino

Consulenze specialistiche

Aspetti botanico-vegetazionali e Progetto REC

Studio Forestale Associato
ForestAmbiente
Dott.ri N. Capicciotti e C. Bambozzi

Gestione Forestale
Progettazione verde urbano
Tecnologia del Legno

www.forestambiente.it
studio@forestambiente.it



Dott.ssa For. Carla Bambozzi

Collaboratori

Dott. For. Natalino Capicciotti

Dott.ssa For. Francesca M. Lallo

Aspetti geologici - geomorfologici

Dott. Geol. Fabio Vita

Coordinamento della VAS e degli Aspetti Acustici



Centro assistenza Ecologica Srl

Dott. Andrea Ascani

Dott. Stefano Virgulti

Dott.ssa Eleonora Nagliati

Ing. Ilaria Bechis

Attività di rilievo e modellazione 3D



Flyengineering s.r.l.

INDICE

01_ Premessa

02_ Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei Beni Comuni

03_ Patto di Collaborazione

Premessa

Con il documento che segue si introducono in forma abbozzata due strumenti giuridici innovativi: il Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei Beni Comuni e lo schema tipo di Patto di Collaborazione.

Attraverso l'adozione di questi due strumenti i cittadini attivi, l'associazionismo, le scuole e tutte le forme di aggregazione sociale presenti nel territorio del Comune di Osimo possono essere i promotori di nuove progettualità con idee e aiuto pratico per la rigenerazione urbana di alcune aree del territorio.

Tali strumenti disciplinano le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dello spazio pubblico e dei beni comuni urbani, che trovano attuazione attraverso la stipula di Patti di collaborazione e forme di co-design di comunità.

Il cambiamento dell'agire, attraverso questi due strumenti, si fonda sul **principio di sussidiarietà orizzontale**, introdotto nella legge di revisione costituzionale nel 2001, con questa formulazione: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" (art. 118, ultimo comma).

La nuova norma, riconosce che i cittadini sono in grado di attivarsi autonomamente nell'interesse generale e disponendo che le istituzioni debbano sostenerne gli sforzi in tal senso.

La vera essenza della sussidiarietà non sta tanto nel fungere da principio regolatore dei confini fra una sfera pubblica ed una privata considerate fra loro ineluttabilmente confliggenti, quanto nell'essere la piattaforma costituzionale su cui costruire un nuovo modello di società caratterizzato dalla presenza diffusa di cittadini attivi, cioè cittadini autonomi, solidali e responsabili, alleati dell'amministrazione nel prendersi cura dei beni comuni.

In questo senso il ruolo fondamentale delle istituzioni sta nel garantire tre questioni fondamentali: universalismo, trasparenza e durata.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ATTIVI ALLA CURA, ALLA GESTIONE CONDIVISA E
ALLA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI**

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Ambiti di collaborazione

Articolo 6 - Ambiti di responsabilità

Articolo 7 - Individuazione dei beni comuni e degli spazi pubblici

Articolo 8 - Patto di collaborazione

Articolo 9 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

Articolo 10 - Promozione della creatività urbana e della fruizione temporanea

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 11 - Disposizioni generali

Articolo 12 - Proposte di collaborazione

Articolo 13 - Durata, recesso e risoluzione della collaborazione

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Articolo 14 - Gestione condivisa di spazi pubblici

Articolo 15 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Articolo 16 - Individuazione degli edifici

Articolo 17 - Gestione condivisa di edifici

CAPO V - Forme di sostegno

Articolo 18 - Forme di sostegno - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 19 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuali

Articolo 20 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

Articolo 21 - Donazioni e sponsor

Articolo 22 - Autofinanziamento

Articolo 23 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 24 - Comunicazione collaborativa

Articolo 25 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione

Articolo 26 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Articolo 27 - Prevenzione e rischi

Articolo 28 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Articolo 29 - Tentativo di conciliazione

CAPO VIII - Disposizioni finali

Articolo 30 - Clausole interpretative

Articolo 31 - Monitoraggio

Articolo 32 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 della presente, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Il presente Regolamento trova applicazione all'interno del territorio del Comune di Osimo.
4. L'amministrazione comunale, con la presente carta intende:
 - a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
 - b) sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, all'importanza della tutela dei beni comuni e, quindi, di tutto l'ambiente comunale;
 - c) creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che possano favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori dei beni comuni e stimolare ed accrescere il senso di appartenenza alla comunità di Osimo.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto della presente carta le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) comune o amministrazione: il Comune di Osimo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che

- indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
- d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
 - g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;
 - h) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - i) gestione condivisa: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - j) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) **pubblicità e trasparenza**: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la

- verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) **responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d) **inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
 - e) **pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
 - f) **partecipazione dei bambini:** nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
 - g) **sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
 - h) **proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
 - i) **adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - j) **informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
 - k) **autonomia civica:** l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
 - l) **prossimità e territorialità:** l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la

rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani".

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.
6. La partecipazione ad attività di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti. Nel caso di cittadini minorenni, la loro partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori.

Articolo 5 - Ambiti di collaborazione

Le proposte di collaborazione possono svilupparsi negli ambiti seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, promozione dell'inclusione, dell'integrazione culturale e della coesione sociale;
- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, promozione della protezione degli animali, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione del contrasto allo spreco alimentare, cultura dello sport e del benessere;

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; riqualificazione e rivitalizzazione dell'ambiente urbano;
- promozione partecipazione politica e civica, della corretta informazione, del pieno accesso agli atti della pubblica amministrazione, della gestione e valorizzazione dei "dati aperti";
- inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, sotto occupati e delle persone svantaggiate;
- promozione della cultura della sharing economy, del mecenatismo finalizzato all'interesse pubblico; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- promozione della cultura della legalità;

Articolo 6 - Ambiti di responsabilità

I cittadini attivi realizzano in autonomia le attività loro attribuite nei patti di collaborazione, con riguardo, nella misura in cui l'attività lo richiede, alle seguenti responsabilità (elenco esemplificativo):

- custodia degli spazi e dei beni strumentali assegnati;
- conduzione degli impianti tecnologici eventualmente presenti;
- sicurezza generale dei cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione, delle interferenze lavorative, della sicurezza antincendio e delle misure antinfortunistiche;
- sicurezza dei cittadini attivi impegnati nelle attività di rigenerazione, rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ad esempio negli interventi riguardanti edifici scolastici;
- sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collaborazione con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla presenza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e manifestazioni;
- protezione dei dati e della privacy;
-

Articolo 7 - Individuazione dei beni comuni e degli spazi pubblici

1. Il Piano Urbanistico Comunale individua all'interno dei contesti dell'arcipelago alcune aree per il quale sono stati elaborati puntuali indirizzi progettuali con la finalità di proporre azioni rigenerative coordinate dentro un quadro di riferimenti condivisi, per un rilancio del territorio equilibrato e consapevole.
2. L'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del settore patrimonio – sentiti gli altri settori interessati (es. verde pubblico -viabilità-

demanio- ambiente e politiche giovanili, cultura, turismo, servizi sociali, servizi alla persona, ecc.), entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, renderà noto, sul proprio sito istituzionale, gli spazi pubblici e i beni comuni urbani di cui al precedente art.2 sui quali potranno essere consentiti ai cittadini attivi, interventi di cura e di rigenerazione, ricompresi nel territorio del Piano Urbanistico Comunale. Accanto ad ogni bene o spazio individuato sarà cura dell'Amministrazione indicare le finalità prescritte e di indirizzo del Piano che si intendono perseguire.

3. Per i beni comuni immobili di proprietà comunale, potranno essere individuati anche edifici appartenenti al patrimonio disponibile, in stato di parziale o totale disuso o deperimento e che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, non rispondono più a finalità istituzionali e si possono prestarsi, pertanto, ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante Accordi di collaborazione tra cittadini e Comune.
4. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Nell'individuazione di tali beni comuni e di tali spazi, l'Amministrazione comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla natura del bene, alla posizione, alla superficie, ad eventuali vincoli esistenti, al grado di difficoltà e di economicità delle forme di gestione consentite, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni, tenuto conto degli interventi che saranno proposti.
6. L'elenco predisposto dall'Amministrazione potrà essere aggiornato anche su richiesta avanzata dai cittadini attivi, circa l'inserimento di beni comuni e/o spazi pubblici originariamente non inseriti dall'Amministrazione stessa, una volta che la stessa abbia ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta ed abbia verificato la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 8 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- gli **obiettivi** che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- la **durata** della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le **modalità di azione**, il ruolo ed i **reciproci impegni**, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- le **modalità di monitoraggio** e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente regolamento;
- le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;
- gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio.

Il Patto di collaborazione può contemplare anche atti di mecenatismo e/o liberalità, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e

ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano. In questo caso, comportando una sorta di “patrocinio” da parte dell’Amministrazione comunale, dovrà essere preventivamente assentito dalla Giunta Comunale

Articolo 9 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sui beni comuni (es. immobili comunali disponibili e in stato di inutilizzo e degrado ecc.) e/o sugli spazi pubblici ed in particolare:

- a) la cura occasionale, in concomitanza di un o più eventi/manifestazioni oggetto di patrocinio da parte dell’Amministrazione comunale;
- b) la cura occasionale su beni (spazi o edifici comunali) che necessitano di interventi urgenti di manutenzione ordinaria;
- c) la cura costante e continuativa, secondo uno specifico programma di interventi;
- d) la gestione condivisa da stabilirsi secondo calendari e modalità predeterminate;
- e) la rigenerazione, secondo un progetto/piano di intervento proposto e condiviso dall’Amministrazione.
- f) interventi di tipo tecnico, finanziario, operativo per la cura e la rigenerazione di spazi e/o edifici pubblici.

Articolo 10 - Promozione della creatività urbana e della fruizione temporanea

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica, culturale e di promozione turistica, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune potrà riservare espressamente alcuni degli spazi pubblici e/o dei beni comuni individuati, secondo quanto previsto dal presente regolamento e per incentivare attività volte alla **promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile e di sostenibilità ambientale.**

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi pubblici e di immobili di proprietà comunale, in attesa di una destinazione d’uso definitiva. **I suddetti beni potranno essere destinati a usi temporanei per finalità di sostenibilità ambientale e/o sociale,** evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale, sempre nel rispetto di quanto stabilito con il presente regolamento.

Articolo 11 - Disposizioni generali

1. Per favorire e promuovere le migliori relazioni tra Amministrazione Comunale ed i cittadini attivi, si precisa che, deputati alla promozione ed alla gestione delle proposte di collaborazione **è la Giunta Comunale che si avvarrà della collaborazione dei dirigenti dei singoli settori**, tenuto conto dell'ambito di loro competenza.

2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere sempre il consenso del Comune ed essere trasfuse in apposito Accordo, approvato e sottoscritto dalle parti, e propriamente dal cittadino attivo o dal rappresentante legale delle associazioni o delle libere forme associative di cui fa parte e dal dirigente comunale competente per settore.

3. Il caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune o un medesimo spazio pubblico, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere sarà effettuata mediante procedure di tipo partecipativo e previa valutazione di un accordo condiviso tra più soggetti interessati, se possibile, e comunque nel rispetto dei criteri che saranno previamente determinati in relazione alla tipologia del bene comune e/o dello spazio pubblico interessato. A tali criteri ed alle modalità di presentazione delle relative manifestazioni d'interesse sarà data adeguata pubblicità.

Articolo 12 - Le proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione **sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;**
- b) la proposta **rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti dall'Amministrazione** e preventivamente resi noti;
- c) la proposta **sia presentata spontaneamente** da singolo cittadino o da gruppi di cittadini attivi associati o regolarmente costituiti in imprese come specificato nell'art. 2 negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, tenuto conto di eventuale/i atto/i di indirizzo forniti dalla Giunta Comunale.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito sulla base di appositi atti di indirizzo formulati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, il dirigente, come individuato dalla Giunta Comunale in relazione alla natura ed alla tipologia della proposta ricevuta, sarà deputato alla verifica sul futuro progetto di gestione di cui alla proposta di collaborazione, comunica al/ai proponente/i il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Dovrà altresì comunicare l'elenco dei settori comunali che, in relazione al contenuto della proposta, potranno essere coinvolti nell'istruttoria.

5. **In ogni caso, sono disposte adeguate forme di pubblicità** della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e degli eventuali gestori dei servizi pubblici coinvolti.

7. Il dirigente o il responsabile del procedimento del settore competente predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente competente per materia.

8. Qualora si ritenga che **non sussistano le condizioni** tecniche o di opportunità per procedere, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa anche gli uffici coinvolti nell'istruttoria e la Giunta Comunale.

9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici sarà sottoposta al vaglio preventivo della Giunta che acquisirà i pareri necessari degli eventuali dirigenti coinvolti.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

11. Gli Accordi di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Articolo 13 - Durata della collaborazione

La durata delle attività oggetto di patto di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà comunale, può essere concordata tra l'Amministrazione comunale e i soggetti coinvolti.

Il patto di collaborazione può essere revisionato, modificato e/o subire integrazioni in qualsiasi momento, sia su richiesta dei cittadini attivi sottoscrittori che dall'Amministrazione comunale

È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, la Civica Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

Articolo 14 - Gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il Patto di collaborazione può avere ad oggetto una gestione condivisa di uno spazio pubblico, fermo restando che il relativo Accordo di collaborazione dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i gruppi interessati e dovrà disciplinare, tra le altre cose, anche i rapporti circa gli interventi, la gestione e la fruizione che faranno capo ad ogni singolo gruppo di cittadini attivi.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel Patto di collaborazione.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Per garantire la possibilità di una gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi, il Comune può favorire anche la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali, eventualmente interessati, ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

Articolo 15 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il Patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici che potrà realizzarsi grazie all'apporto lavorativo diretto dei cittadini coinvolti e/o grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o si impegna a rilasciare le eventuali autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione, alla lett. a) del comma 1 art. 12, che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti:
 - a) relazione illustrativa del progetto di intervento e del conseguente eventuale programma gestionale;
 - b) programma di manutenzione;
 - c) tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale;
 - d) stima dei lavori da eseguirsi;
 - e) piano economico finanziario;
 - f) fonti di finanziamento;
 - g) i tempi programmati per gli interventi di rigenerazione, decorrenti dall'ottenimento delle autorizzazione e/o dei permessi necessari, se dovuti;

- h) tempi di durata della proposta gestionale;
- i) nominativi dei referenti tecnici e dei referenti amministrativi;
- j) nominato del rappresentante legale o di chi comunque rappresenta il gruppo di cittadini attivi che presentano la proposta di collaborazione;
- k) indicazione circa il numero delle persone coinvolte negli interventi di rigenerazione e nelle proposte di gestione;
- l) piano di sicurezza ed eventuali costi della sicurezza sul lavoro, se necessario;
- m) modalità di compartecipazione richiesta all'Amministrazione (con relativa richiesta) per gli interventi di rigenerazione;
- n) eventuali forme di garanzia.

3. Il Patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. Per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione deve essere rispettata la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, se applicabile.

4. Il Patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione partecipi direttamente o indirettamente all'esecuzione degli interventi previsti. In tale ipotesi, le modalità e le condizioni dovranno essere riportati nel relativo patto di collaborazione, tenuto conto di quanto dispone la normativa applicabile.

5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 devono essere preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che tali interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni saranno a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Articolo 16 - Individuazione degli edifici

1. Gli interventi di rigenerazione possono riguardare anche immobili (edifici) pubblici appartenenti al patrimonio disponibile, ricompresi nel territorio del Comune di Osimo, non più utilizzati, "in toto", per finalità istituzionali, individuati secondo l'art.4.

2. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso dovranno essere valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

3. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati, sentito preventivamente la Tavola per la Trasparenza, istituita con deliberazione di giunta comunale n. 88 del 19.03.2015.

Articolo 17 - Gestione condivisa di edifici

1. Gli Accordi di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili possono prevedere una gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione come disciplinato negli Accordi stessi.

2. La gestione condivisa deve garantire la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non deve superare normalmente n. 5 (cinque) anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile, qualora la legge lo consenta.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e di gestione per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione.

CAPO V - Forme di sostegno

Articolo 18 - Forme di sostegno - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico, fermo restando il riconoscimento delle eventuali agevolazioni possibili ai fini tributari, demandando agli uffici competente la modifica dei regolamenti di settore, qualora sia consentito dalla legge. Le eventuali forme di sostegno riconosciute devono essere specificate nei relativi accordi di collaborazione.

2. Le attività svolte nell'ambito degli Accordi di collaborazione sottoscritti in attuazione del presente regolamento si considerano tese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

Articolo 19 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può mettere a disposizione dei cittadini attivi, come definiti dall'art. 2, e nei limiti delle risorse disponibili, beni strumentali, attrezzature comunali, eventuali materiali di consumo, nel caso in cui si tratti di proposta di cura occasionale, nonché eventuali dispositivi di protezione individuale – se disponibili – necessari per lo svolgimento delle attività. In ogni caso occorre che le modalità, i termini e le condizioni siano specificato in apposito patto di collaborazione.

2. Nelle altre ipotesi di proposte di cura o di rigenerazione, l'eventuale partecipazione del Comune sotto forma di messa a disposizione di mezzi, attrezzature dovrà essere disciplinata nel patto di collaborazione, così come l'eventuale messa a disposizione di materiale di consumo, specificando la tipologia, la quantità massima ed il relativo valore economico.

3. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi sono forniti, dietro sottoscrizione di apposito verbale di consegna, in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Articolo 20 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Nei Patti di collaborazione può essere prevista, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, una forma di compartecipazione da parte del Comune alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani. L'entità massima della compartecipazione non potrà mai essere complessivamente superiore al 30% del costo sostenuto direttamente o indirettamente dai cittadini attivi per l'intervento oggetto del patto.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con altre modalità di compartecipazione.

3. Ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle prestazioni svolte e che vengono fatte spontaneamente e a titolo gratuito non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto per le forme di compartecipazione di cui sopra e di quanto previsto al successivo comma 6.

4. Il Patto di collaborazione deve comunque individuare l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione, come precisato negli articoli precedenti.

5. L'eventuale liquidazione del contributo, di tipo straordinario e "una tantum", è subordinata alla rendicontazione delle attività

svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6. Le spese che possono essere oggetto di compartecipazione, nel rispetto di quanto sopra precisato e tenuto conto di quanto previsto nello specifico patto di collaborazione possono essere quelle relative all'acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;

7. L'erogazione delle somme dovute dall'Amministrazione comunale a titolo di compartecipazione avverrà solo a consuntivo e previa presentazione di idonea rendicontazione che dovrà essere assentita dal dirigente competente.

Articolo 21 - Donazioni e sponsor

Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura, di sostegno alle attività oggetto del patto di collaborazione, provenienti da fonte esterna all'Amministrazione, possono essere accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del patto di collaborazione. Le donazioni possono essere modalizzate, e le relative condizioni vengono integrate nel patto di collaborazione. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale.

Articolo 22 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le forme di mecenatismo e/o di liberalità per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse messe a disposizione e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento spontaneo purché rientri in forme di mecenatismo e/o liberalità, senza il coinvolgimento né diretto né indiretto del Comune stesso.
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

Articolo 23 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento

pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 24 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere la conoscenza del rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 25 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione

Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di informazioni per le possibilità di attivare le più ampie forme di collaborazione dirette alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Articolo 26 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione degli interventi e delle eventuali risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia e propriamente ai seguenti;

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate;
- e) la tempistica degli interventi;
- f) la proposta di gestione/riuso/fruizione posta in essere;
- g) i soggetti coinvolti

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi possono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative,

dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Articolo 27 - Prevenzione e rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate dai responsabili dei singoli settori comunali interessati per competenza, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi, se necessari, in riferimento alla tipologia ed alla natura dell'intervento oggetto del patto di collaborazione.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, il dirigente del settore interessato, tenuto all'attività di vigilanza, deve verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina anche le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi e cose connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 28 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini, le connesse responsabilità e le eventuali misure di sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali

danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 29 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione, come disciplinato nel patto stesso o avanti ad un Comitato composto da tre membri, qualora non sia indicato nulla nel patto, dando atto che in merito alla composizione del Comitato, un membro deve essere designato dai cittadini attivi del progetto/dell'intervento interessato, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante. Se le parti non accettano, deciderà in maniera definitiva il Comitato le cui determinazioni sono da ritenersi insindacabili ed immediatamente vincolanti per le parti.

CAPO VIII - Disposizioni finali

Articolo 30 - Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 31 - Monitoraggio

Il presente regolamento è soggetto a monitoraggio continuo e prevede la possibilità di modifiche ed integrazioni in seguito alla sperimentazione in campo ed agli input della cittadinanza attiva.

Articolo 32 - Entrata in vigore

Le previsioni del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

PATTO DI COLLABORAZIONE

per _____

Accordo per la cura condivisa di _____, contesto n. _____ individuato dal Piano Urbanistico Comunale.

Il Patto di collaborazione che segue è stato redatto ai sensi del *Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani* approvato dal Consiglio Comunale con l'adozione del Piano Urbanistico Comunale. L'obiettivo è la cura condivisa di _____ nelle sue parti, la manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto già realizzato e la realizzazione di attività socio-culturali aggregative ed inclusive.

TRA

Il/La _____ con sede in _____, (P.IVA e/o CF);
E

Il/La _____ con sede in _____, (P.IVA e/o CF);
E

Il/La _____ con sede in _____, (P.IVA e/o CF);
E

Il/La _____ con sede in _____, (P.IVA e/o CF);

PREMESSO che

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Osimo, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito *Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani* con delibera _____ che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che Il Comune promuove la cura condivisa dei beni comuni da parte dei cittadini attivi, mediante l'attivazione di patti di collaborazione, secondo i principi e gli indirizzi del *Regolamento per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani*;

CONSIDERATO CHE:

- I soggetti elencati intendono prendersi cura di _____ nelle sue diverse parti, per riconoscere il valore del _____ come spazio rigenerato e simbolo di sostenibilità, cultura, accoglienza e inclusione;
- I soggetti elencati si riconoscono nello spirito e nelle finalità del *Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani* approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____, di cui accettano integralmente i principi e di cui rispettano le disposizioni, in quanto applicabili;

- Con determinazione dirigenziale ____ del Comune di Osimo è stata approvata la proposta dei partecipanti a autorizza la sottoscrizione del presente accordo ai sensi del *Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani* approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del ____.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Finalità, oggetto ed ambito di applicazione (art.1):

L'accordo disciplina le attività dei soggetti elencati per la cura, la gestione condivisa e la realizzazione delle attività aggregative e inclusive per la comunità nello spazio urbano rigenerato di _____, ai sensi del *Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani*, approvato dal Consiglio Comunale di Osimo nella seduta del _____.

2. Durata, recesso e risoluzione della collaborazione (art.13):

_____;

3. Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa del bene comune in oggetto: attività, impegni, modalità e tempi di svolgimento dei sottoscrittori (art.14):

_____;

4. Forme di sostegno - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale (art. 19)

_____;

5. Forme di sostegno - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti (art. 20)

_____;

6. Forme di sostegno - Donazioni e sponsor (art. 21)

_____;

7. Forme di sostegno - Autofinanziamento (art. 22)

_____;

8. Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione (art.26):

_____;

9. Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità (art.28):

_____;

10. Monitoraggio (art.31):

_____;

Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per insindacabile richiesta anche di uno solo dei contraenti senza dar luogo a pretese o rivalse. Qualunque modificazione o integrazione del presente accordo, ivi compresa l'adesione di nuovi soggetti, può avvenire per iscritto solo con il consenso di tutti i contraenti.

Parte 1 _____
Parte 2 _____
Parte 3 _____
Parte 4 _____